



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Roma

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

ALL'ECCELLENTISSIMA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con il presente ricorre avverso alla deliberazione con la quale la Camera dei Deputati, nella seduta del 5 agosto 2026, ha deliberato di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, richiesta da questo Ufficio con comunicazione del 26 maggio 2026 nell'ambito del procedimento penale n. 9524/2026 R.G.N.R.

1. Premessa: il p.p. 9524/26 mod.21, il sequestro del dispositivo cellulare in uso a CAROCCIA Mauro, la richiesta di autorizzazione a procedere presentata da questo Ufficio alla Camera dei Deputati in data 26 maggio 2026.

Con la richiesta di autorizzazione del 26 maggio 2026, la Procura della Repubblica di Roma ha evidenziato di procedere (nell'ambito del p.p. 9524/2026 mod.21), tra gli altri, nei confronti di:

Caroccia Mauro e Caroccia Miriam, per i delitti previsti e puniti dagli articoli 110, 648 *bis*, 512 *bis* e 416 *bis* 1 c.p., perché, in concorso con altri, al fine di consentire al Caroccia Mauro (già condannato per i reati di cui agli artt. 512 *bis*, 416 *bis*.1 c.p., commessi in Roma tra il 2015 ed il 2018, con sentenza divenuta definitiva in data 19.2.26) ed al clan malavitoso riconducibile alla famiglia Senese (riconosciuto quale associazione di stampo mafioso con sentenza definitiva emessa nel corso del p.p. 16333/16 mod.21 iscritto presso questo Ufficio) di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale nonché al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* c.p., attribuiva fittiziamente il 50% della titolarità della società "Le 5 forchette" S.r.l. (CF 02812840029), gestore del ristorante "Bisteccherie di Italia", corrente in Roma, via Tuscolana n. 452 A, a Caroccia Miriam, società attraverso la quale trasferiva e reinvestiva – anche in fase di avviamento – proventi delle attività illecite di titolarità del clan sopraindicato, in modo tale da ostacolare le possibilità di accertamento della loro provenienza delittuosa. Fatto aggravato perché commesso al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia Senese ed in particolare al fine di permettere al predetto clan:

- di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche;
- di reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni;
- di sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.

In Roma, dal 17 dicembre 2024



Nella richiesta medesima si osservava che il procedimento trae origine da accertamenti conseguenti al passaggio in giudicato nei confronti di Mauro Caroccia della sentenza di condanna adottata dalla Corte di Appello di Roma in data 15 gennaio 2025 divenuta definitiva a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 19 febbraio 2026 (p.p. 16333/16 mod.21 iscritto presso questo Ufficio). I fatti per i quali Caroccia risulta definitivamente condannato consistono in plurimi delitti di cui all'articolo 512 *bis* c.p., aggravati dall'articolo 416 *bis*.1, c.p. e segnatamente dalla finalità di agevolare il clan malavitoso camorristico operativo in Roma e riconducibile alla famiglia Senese.

Le ipotesi di reato riguardavano, in particolare, l'intestazione fittizia in favore di Caroccia Mauro di attività di ristorazione ("Da Baffo", gestito dalla RDM 2015 S.r.l., "Da Baffo 2" S.r.l., Baffo", gestito dalla BAFFO 2018 srls, "Baffo 2 Fish", gestito dalla "Baffo 2 Fish S.r.l.") i cui proventi erano invece destinati alla famiglia Senese che ne aveva di fatto la titolarità. Mauro Caroccia, per tali fatti, era stato condannato in primo grado con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 20 ottobre 2021 (n. 13894/21 RG Sent.) e successivamente proscioltto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 febbraio 2023 (n. 1788/23). Con sentenza del 19 febbraio 2024 (n. 460/24) la Corte di Cassazione aveva annullato quest'ultima decisione, rinviando gli atti alla stessa Corte di Appello. Successivamente, con decisione del 15 gennaio 2025, la Corte di Appello di Roma aveva confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti dell'indagato, decisione confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza datata 19 febbraio 2026. A seguito della medesima decisione, tra l'altro, le attività di ristorazione sopra indicate (e le società che le gestivano) sono state tutte sottoposte a confisca.

Ebbene, in data 17 dicembre 2024 è stata costituita la società "Le 5 forchette" s.r.l. (in tale periodo il Caroccia Mauro era persona condannata in primo grado, con appello pendente dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione). Acquisita la notizia della costituzione della nuova società, è stato aperto il presente procedimento, occorrendo accertare, sussistendo elementi indiziari fattuali e logici al riguardo, se la costituzione della "Le 5 forchette" s.r.l. e l'intestazione della stessa a Caroccia Miriam (figlia di Caroccia Mauro, all'epoca appena diciottenne) sia stata finalizzata, in primo luogo, ad eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale: come detto, infatti, all'epoca della costituzione Caroccia era in attesa del processo di appello "bis" ed era pertanto ben consapevole che un'eventuale conferma della sentenza di primo grado avrebbe comportato non solo la confisca dei ristoranti all'epoca oggetto delle contestazioni sopra riportate ma anche la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale aventi ad oggetto eventuali nuove attività.

Al contempo, allo stato delle indagini, appare del tutto verosimile che – riproducendo uno schema operativo accertato con sentenza passata in giudicato ed avente ad oggetto, come visto, società ed attività commerciali pienamente corrispondenti a quella di cui alla presente indagine – l'attività sia stata avviata e/o dovesse essere gestita mediante risorse acquisite (anche) dal clan Senese e che i proventi della stessa sarebbero stati destinati, almeno in parte, al medesimo gruppo malavitoso. È stata pertanto disposta l'iscrizione dell'aggravante di cui all'articolo 416 *bis*.1, c.p. (nella forma dell'agevolazione), posto che la natura "mafiosa" del clan Senese è stata riconosciuta in via definitiva dalla sentenza medesima sentenza citata in precedenza.

Dalle visure camerali acquisite, tra l'altro, è emerso che la società "Le 5 forchette" s.r.l. è stata costituita in Biella, come ricordato, in data 17 dicembre 2024, con capitale sociale pari a € 10.000, e che la medesima persona giuridica gestisce il ristorante denominato "Bisteccherie di



Italia", corrente in Roma, via Tuscolana n. 452 A. I soci erano inizialmente Caroccia Miriam, al 50%, Delmastro Delle Vedove Andrea (al 25%), Pelle Donatella (al 10%), Franceschini Cristiano (al 5%), Zappalà Davide Eugenio (al 5%), Chiorino Elena (al 5%).

In data 24 novembre 2025 Delmastro Delle Vedove ha ceduto le quote alla G&G s.r.l. (di cui è a sua volta socio unico). Con atti successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di Caroccia Mauro, la totalità delle quote è stata trasferita – con due passaggi – a Caroccia Miriam.

Posto ciò, lo sviluppo delle indagini preliminari ha, tra l'altro, portato al sequestro di un telefono cellulare in uso, all'epoca dei fatti, a Mauro Caroccia: infatti, nel corso degli interrogatori, resi in data 1° aprile 2026, sia Mauro che Miriam Caroccia hanno, tra l'altro, sostenuto che attraverso tale dispositivo erano stati tenuti i rapporti con i *"soci piemontesi"*, reali finanziatori e gestori (nella versione offerta dagli indagati) della società, nonché reali destinatari dei proventi dell'attività economica. Gli indagati, con dichiarazioni sostanzialmente confermate da quelle di Barbara Tritoni (rispettivamente moglie e madre delle persone sottoposte a indagine), hanno sostenuto l'esistenza di una apposita *chat di gruppo* dedicata alla gestione del ristorante e che a tali scambi di comunicazioni avrebbe partecipato anche l'Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove (a sua volta incluso nella chat).

Ebbene, codesta Corte Costituzionale (sentenza n. 170 del 2023), nel risolvere un caso simile al presente, ha affermato che le esigenze investigative possono ritenersi soddisfatte attraverso il sequestro e la formazione di copia forense di un dispositivo appartenente a terzi ma che le prerogative costituzionali garantite al membro del Parlamento impongono che l'analisi delle conversazioni salvate sulla memoria del dispositivo debba sospendersi non appena risulti che il titolare del dispositivo medesimo abbia intrattenuto una corrispondenza (via posta elettronica ed anche via messaggistica istantanea) con un Parlamentare; sospensione imposta dalla necessità di richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione alla presa di cognizione della corrispondenza medesima, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Solo attraverso tale meccanismo, infatti, sarebbe rispettato il dettato costituzionale, pur a fronte dell'evoluzione del concetto di corrispondenza, parallelamente allo sviluppo delle tecnologie comunicative: infatti, occorre osservare che *"analogamente all'art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, anche, e a maggior ragione, l'art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico"*.

Nel caso di specie, poiché sin da subito è risultato che nella memoria del dispositivo tuttora sotto sequestro sono rinvenibili forme scritte di comunicazione intercorse tra le persone sottoposte alle indagini ed un membro del Parlamento, è apparso utile e maggiormente rispondente al rispetto delle prerogative del Parlamentare richiedere da subito l'autorizzazione alla formazione di copia della memoria del dispositivo in sequestro, ad accedere ed a prendere visione delle comunicazioni memorizzate sul dispositivo medesimo, ai fini di utilizzazione nel presente procedimento.



Tale richiesta è certamente rilevante in relazione alle indagini in corso, essendo finalizzata ad acquisire dati indispensabili al fine di verificare – al di là dei contenuti, comunicativi o meno, non coinvolgenti il Parlamentare – la versione offerta dalle persone sottoposte alle indagini e, comunque, al fine di accertare di quali siano state le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi ivi investiti e la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale nonché l'esistenza di patti occulti.

Con comunicazioni successive – trasmesse alla Camera dei Deputati ed imposte dal deposito da parte della difesa di Mauro Carocchia, nelle more della decisione parlamentare, del testo di messaggi estratti dalla *chat* in questione – è stato rappresentato che, a prescindere dalla questione relativa alla utilizzabilità di tale documentazione (trattandosi di corrispondenza intercorsa con un parlamentare che però è stata prodotta dal destinatario/mittente delle comunicazioni), appare ulteriormente evidente l'assoluta necessità di verificare, mediante confronto con il contenuto del dispositivo telefonico in sequestro, l'esatta corrispondenza della produzione alla messaggistica ivi memorizzata e la completezza della documentazione prodotta dalla difesa che legittimamente persegue l'interesse.

L'assoluta necessità della verifica tra quanto in sequestro e quanto prodotto dalla difesa pone, infatti, il tema della conciliazione tra le prerogative parlamentari, il diritto di difesa, la parità tra le parti processuali nonché la completezza delle indagini preliminari. Beni tutti costituzionalmente tutelati (rispettivamente dagli articoli 68, 24, 111 e 112 della Costituzione).

2. Il diniego espresso dalla Camera in data 5.8.26 e le motivazioni alla base dello stesso.

Come ricordato il 5 agosto 2026, l'Assemblea della Camera dei Deputati, su conforme proposta della Giunta delle autorizzazioni, ha negato la concessione dell'autorizzazione a procedere. Le ragioni poste a fondamento della deliberazione si traggono dalla analitica relazione di maggioranza approvata dalla Giunta cui si è richiamato il relatore anche nel suo intervento assembleare. Le stesse si appuntano, in estrema sintesi, sulla asserita indeterminatezza oggettiva della richiesta non temporalmente limitata nonché sulle affermate carenze motivazionali della richiesta medesima in generale ed, in particolare, sulla assenza di strumenti investigativi alternativi funzionali a soddisfare le esigenze probatorie senza sacrificio delle prerogative del Parlamentare.

In particolare, il provvedimento con il quale la Camera dei Deputati ha negato la autorizzazione al sequestro della corrispondenza intercorsa tra l'indagato Mauro Carocchia e il parlamentare Andrea Delmastro delle Vedove appare fondato sui seguenti argomenti:

1. la richiesta di acquisizione di tutte le conversazioni intercorse tra Carocchia e Delmastro Delle Vedove sarebbe non conforme ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di sequestro dei contenuti comunicativi all'interno di apparati informatici, in quanto la Procura non avrebbe delimitato l'ambito delle comunicazioni da ricercare, individuando i temi oggetto di ricerca, eventualmente mediante l'utilizzo di chiavi selettive, e il periodo temporale della medesima ricerca;
2. la richiesta è stata estesa anche alle comunicazioni intercorse all'interno di una *chat* di gruppo con i soci piemontesi con aumento del rischio di acquisizione di comunicazioni attinenti al mandato parlamentare in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto dai soci piemontesi (consiglieri regionali o, comunque, esponenti politici dello stesso partito del deputato);



3. la Procura non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla indispensabilità delle operazioni richieste ed alla mancanza di strumenti alternativi per la acquisizione delle informazioni da ricercare;
4. la richiesta proveniente dalla Procura, e non da un Giudice, sarebbe illegittima in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea, come di recente statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza 13585 del 2025 della VI Sezione).

3. Disamina critica delle argomentazioni della Camera dei Deputati.

3.1 – presunta illegittimità procedurale della richiesta di questo Ufficio.

Quanto al primo rilievo deve osservarsi che la Camera dei Deputati si è attribuita un improprio potere di sindacato sulla legittimità del provvedimento giudiziario, potere che è riservato in via esclusiva agli organi giurisdizionali, dinanzi ai quali soltanto le parti interessate possono far valere i vizi di un provvedimento. In tal senso la Corte Costituzionale si è pronunciata in maniera molto chiara in un precedente analogo a quello oggetto del presente giudizio: *“ai sensi dell'art. 6, della legge n. 140 del 2003, il criterio alla stregua del quale deve essere valutata la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere è costituito dalla <<necessità>> processuale e la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta all'autorità giudiziaria richiedente, mentre al Parlamento compete di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio, accertando che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda e che questa sia motivata in termini non implausibili, nella deliberazione impugnata la motivazione formulata dal GIP a giustificazione della necessità di acquisire le intercettazioni non è stata in alcun modo esaminata e il diniego espresso dalla Camera è fondato su argomenti che hanno solo una remota attinenza con il requisito della necessità e comunque non concernono la plausibilità o sufficienza della motivazione del giudice, essendo volti piuttosto a negare in modo assiomatico rilievo decisivo al valore probatorio delle comunicazioni intercettate”* (Sentenza n.74 del 2013).

Non spetta dunque alla Camera una valutazione sulla legittimità del provvedimento per il quale è richiesta l'autorizzazione, valutazione riservata alla Autorità Giudiziaria, dovendosi la Camera limitare ad una valutazione in merito ai rischi per il libero esercizio delle prerogative parlamentari. Al riguardo codesta Corte ha avuto modo, anche di recente, di ribadire *“l'esigenza che il concreto esercizio del potere autorizzativo, in applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., sia esso stesso conforme alla ratio della prerogativa parlamentare. Questa, infatti, assicura il punto di equilibrio fra la tutela della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare e il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi all'autorità giudiziaria. Se, dunque, il senso della disciplina risiede nella tutela della funzione parlamentare da indebite interferenze e invadenze del potere giudiziario, simile presupposto non consente di ritenere l'autorizzazione parlamentare (o il diniego della stessa) espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili. Ne discende che il provvedimento che decide in merito all'autorizzazione non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio”* (Sentenza n. 111 del 2026).



Nel merito il rilievo è comunque infondato. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che il provvedimento di sequestro del contenuto di un apparato telefonico deve rispondere ai criteri di necessità, pertinenza e proporzionalità rispetto all'ipotesi di reato per la quale si procede e di ciò deve darsi conto nella motivazione. La Corte non esclude che il sequestro possa riguardare anche l'intero contenuto dell'apparato telefonico, sempreché nella motivazione del provvedimento siano esposte le ragioni di tale estensione della ricerca.

Nella prassi applicativa è stato più volte ritenuto conforme ai principi affermati dalla Corte il sequestro di tutte le comunicazioni intercorse tra gli indagati, tra loro e/o con soggetti comunque coinvolti nelle vicende oggetto di indagine.

Nel caso di specie, appare utile ribadire per dovere di chiarezza, ciò di cui si discute è il contenuto del telefono dell'indagato Mauro Caroccia e l'oggetto della richiesta di autorizzazione è limitato alle conversazioni intrattenute dall'indagato con il parlamentare (singolarmente o attraverso la *chat* di gruppo, ma pur sempre provenienti da o dirette a Caroccia) e non certo a tutte le conversazioni del parlamentare.

La necessità, la pertinenza e la proporzionalità della richiesta di acquisizione di tutte le conversazioni intercorse tra l'indagato e il parlamentare si fondano su presupposti logici solidi e inconfutabili:

a) Caroccia è stato condannato, con sentenza definitiva, per il delitto di intestazione fittizia di beni, consistenti in un esercizio di ristorazione gestito per conto della associazione di stampo mafioso denominata *clan Senese*: i beni in questione sono stati oggetto di confisca;

b) nel corso del giudizio Caroccia ha avviato una nuova attività nello stesso settore, pubblicizzandola anche su canali *social*;

c) dagli accertamenti svolti è emerso che tale attività era gestita da una società facente capo alla figlia del Caroccia, all'On. Delmastro e ad alcuni esponenti del partito Fratelli d'Italia del Piemonte.

È, dunque, del tutto evidente la assoluta necessità di acquisire tutte le conversazioni intercorse tra Caroccia e Delmastro, in quanto, sulla base di ciò che risulta in atti e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni del Caroccia, la loro relazione è legata esclusivamente alla gestione del ristorante. Dunque, solo attraverso una acquisizione integrale delle comunicazioni tra i due è possibile accertare la genesi di tale rapporto (di qui l'assenza di una delimitazione temporale della ricerca essendo assolutamente necessario individuare il momento in cui la relazione è iniziata, al di là e oltre quanto risulti da atti formali quali la costituzione della società e/o l'avvio dell'attività), le modalità di coinvolgimento dei soci piemontesi (di qui la necessità della acquisizione della *chat* di gruppo), i mezzi impiegati nell'impresa, la loro provenienza, nonché la destinazione dei ricavi.

Per converso, tutti gli elementi in atti consentono di escludere con certezza, o con elevato grado di probabilità, che le comunicazioni intercorse tra il parlamentare e l'indagato (anche quelle intrattenute nella *chat* di gruppo) possano avere una qualche attinenza con il mandato parlamentare, non risultando in alcun modo un qualsiasi coinvolgimento del Caroccia nelle attività politiche dell'On. Delmastro e del suo partito.

Tali elementi consentono di escludere che la richiesta formulata da questo Ufficio abbia carattere esplorativo, essendo la stessa specificatamente limitata alle conversazioni intercorse tra due soggetti la cui unica relazione consiste nell'essere soci di una società che gestiva un ristorante, società che è l'oggetto specifico dell'indagine di questo Ufficio. Allo stesso tempo tutti gli elementi in atti consentono di escludere il rischio di acquisizione di comunicazioni o conversazioni attinenti



al mandato parlamentare, atteso che nessun elemento induce a ritenere che la relazione con il Carocchia possa essersi estesa oltre il rapporto societario e aver interessato anche le attività politiche dell'On. Delmastro.

3.2 – Sul coinvolgimento nella chat di gruppo di Consiglieri regionali piemontesi.

Quanto appena rappresentato consente di ritenere ampiamente superato anche il secondo rilievo formulato dalla Camera: il ruolo istituzionale dei *"soci piemontesi"* appare, infatti, del tutto inconferente, in quanto oggetto della richiesta non sono le conversazioni tra un parlamentare ed esponenti del suo partito, ma tra i soci di una società che gestisce un ristorante e tutte le conversazioni provengono da (o sono dirette anche a) Mauro Carocchia e, pertanto, devono logicamente ritenersi come afferenti alla gestione del ristorante e non alle attività politiche dell'On. Delmastro.

3.3 – Sulla presunta mancata motivazione in merito alla indispensabilità del mezzo di ricerca della prova.

Quanto alla indispensabilità del mezzo di ricerca della prova oggetto della richiesta, nella richiesta stessa e nella successiva integrazione questo Ufficio ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali la acquisizione del contenuto delle conversazioni intercorse tra Carocchia e i suoi soci appare come l'unico strumento per verificare la fondatezza di quanto dichiarato dall'indagato e per verificare la corrispondenza delle comunicazioni dallo stesso depositate con quelle effettivamente intercorse. Appare evidente che nessun altro strumento investigativo consentirebbe di acquisire elementi certi in ordine alle modalità di costituzione della società, all'apporto di capitali nella stessa, alla effettiva riconducibilità della gestione a soggetti diversi dai soci ufficiali. Certamente non potrebbero essere utili i dati documentali, societari o bancari, in quanto le indagini sulla intestazione fittizia di beni consistono proprio nella ricerca di elementi che dimostrino la non corrispondenza al vero dei dati documentali.

3.4 Sulla necessità di un intervento del Giudice in relazione al sequestro dell'apparato telefonico.

Quanto, infine, all'ultimo rilievo non può non sottolinearsi il fatto che la sentenza richiamata dalla Giunta è rimasta finora del tutto isolata e la giurisprudenza ampiamente prevalente, precedente e successiva, ha ribadito la competenza del Pubblico Ministero alla acquisizione del contenuto di uno *smartphone*.

4. *Ulteriori considerazioni in merito alla illegittimità del provvedimento di diniego, assenza di interferenze sul mandato parlamentare, legittimazione di questo Ufficio al conflitto proposto.*

Al di là dei singoli punti motivazionali sopra discussi, nel suo complesso la decisione della Camera dei Deputati appare non conforme al dettato ed ai limiti applicativi dell'articolo 68 della Carta costituzionale ed ai suoi rapporti con altri parametri costituzionali.



Quanto alla legittimazione al ricorso per conflitto di attribuzione, basti in questa sede osservare che l'ufficio del pubblico ministero può ricorrere al conflitto, tra l'altro, quando ritiene che un altro potere abbia violato le attribuzioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.). La magistratura requirente, come ha evidenziato la Corte Costituzionale in più occasioni, anche prima della riforma operata con il d.lgs. n. 106/2006 – che, a fronte del riparto dell'esercizio dell'azione penale fra i diversi uffici giudiziari territorialmente e funzionalmente competenti, ma, al tempo stesso, della organizzazione gerarchica interna ai singoli uffici, quello requirente si presenta come un potere “parzialmente diffuso”: legittimato ad agire e a resistere nei giudizi per conflitto di attribuzione è il capo dell'ufficio interessato, in quanto competente a dichiarare definitivamente, nell'assolvimento della ricordata funzione, la volontà del potere cui appartiene (sentenze n. 229 del 2018 e n. 1 del 2013 e, soprattutto, sentenza n. 462 del 1993).

Nella sentenza 229 del 2018, la Corte ha affermato, anzitutto, che non è la mera configurabilità di un giudizio nel quale la disposizione può trovare applicazione (e, dunque, essere censurata) a ostacolare l'ammissibilità del conflitto, ma l'ostacolo deve provenire semmai da un giudizio in cui il potere dello Stato, che ha ritenuto di lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni attraverso il ricorso per conflitto, abbia la possibilità di proporre l'eccezione di legittimità costituzionale; in secondo luogo, essa ha sottolineato, ben più incisivamente che in passato, che il conflitto è strumento preordinato a garantire la sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, dalla Costituzione, a prescindere dalla natura degli atti da cui può derivare la lesione di tale sfera, e che, dunque, ciò che conta è che vi sia materia per un conflitto; infine, essa ha evidenziato che non è indifferente che il ricorso risulti necessario per ottenere una tutela immediata delle attribuzioni costituzionali e ad impedire il verificarsi di lesioni non rimediabili.

Posta la pacifica legittimazione al ricorso della Procura della Repubblica, si rappresentano di seguito le ragioni per cui non si ritiene conforme ai limiti propri delle attribuzioni parlamentari la delibera della Camera dei deputati dello scorso 5 agosto.

Come accennato in precedenza, l'articolo 68 della Costituzione individua un punto di equilibrio tra l'irrinunciabile principio di eguaglianza (di cui è corollario il principio processuale penalistico dell'obbligatorietà dell'azione penale) e la tutela della integrità della funzione parlamentare. Tale tutela si fonda su due principi: il principio di insindacabilità ed il principio di inviolabilità. Il secondo piano di tutela, che qui interessa, pone una pregiudiziale parlamentare sul compimento di determinati atti giudiziari tipici del processo penale, in relazione a possibili aggressioni della funzione parlamentare da parte del potere giudiziario. Proprio per tale suo carattere astratto e anticipatorio, il piano di tutela dell'invulnerabilità è molto incisivo in termini di deroga al principio di uguaglianza davanti alla legge penale e, in quanto tale, non legittima interpretazioni tali da amplificarne il significato derogatorio in misura tale da valicare il punto di equilibrio fissato dalla stessa Costituzione.

Tali principi sono stati illustrati in modo molto preciso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007, la quale, dopo aver premesso che “... nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che si pone «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004) - debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo”, afferma che “l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato



rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione”.

Proprio per questo, il regime autorizzatorio previsto da detto articolo *“postula un controllo di legittimità dell’atto da autorizzare rispetto alla tutela delle Assemblee parlamentari nel loro complesso, e non riguarda direttamente la posizione processuale del singolo componente delle Camere, i cui interessi (riservatezza, onore, libertà personale) trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati.”* Secondo questo insegnamento, quindi, la tutela costituzionale non comprende altri beni che non siano quelli della tutela della integrità dell’incarico parlamentare dalle ingerenze del potere giudiziario, restandone estranei beni quali la riservatezza, che sono comunque tutelati aliunde, ma non in modo privilegiato rispetto a quelli della collettività, ostandovi, in primis, l’art. 3 della Costituzione.

Tanto è vero che, *“nel caso delle intercettazioni fortuite l’eventualità che l’esecuzione dell’atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio - o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni - resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto.”*

Queste regole interpretative, dettate per il caso delle intercettazioni cd. casuali, rivestendo carattere generale, valgono anche per il sequestro di corrispondenza, essendo, come si è visto, identica la *ratio* che ha orientato il legislatore costituente a condizionare all’autorizzazione parlamentare sia l’esecuzione dell’atto di sottoposizione a intercettazioni, sia la sottoposizione a sequestro di corrispondenza. Osserva infatti a questo riguardo Corte Cost. n. 390 cit.: *“l’ulteriore garanzia accordata dall’art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l’autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comunicativo.”*

Con specifico riferimento al sequestro di corrispondenza la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 170 del 2023. Detta sentenza si mantiene nell’ambito della medesima cornice interpretativa coerente con l’indirizzo tradizionale, al quale la Corte dichiara esplicitamente di aderire: *“non prefigurano un privilegio del singolo parlamentare in quanto tale – la libertà e la segretezza delle comunicazioni è già protetta dall’art. 15 Cost. [nei confronti di chiunque] – ma una prerogativa strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari”*. Sul punto dell’assimilazione dell’attività acquisitiva operata dalla Procura della Repubblica successivamente ad una perquisizione e sequestro di un dispositivo mobile, la Corte affermava *“L’autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi - come opina la resistente - in una autorizzazione ex post ai fini dell’utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l’art. 6 della legge n. 140 del 2003 prevede solo*



in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici, e non pure al sequestro di corrispondenza.

In accordo con quanto sostenuto nella relazione della Giunta, approvata dall'assemblea, e diversamente dall'impostatura poi adottata nel ricorso, l'autorizzazione va chiesta, nei termini dianzi delineati, a prescindere da ogni valutazione circa la natura "mirata" o "occasionale" dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi (tema - quello della natura "mirata" o "occasionale" delle acquisizioni investigative - sul quale pure le difese delle parti si trattengono ampiamente, con opposte conclusioni rispetto al caso di specie). La distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alle intercettazioni di conversazioni comunicazioni di membri del Parlamento, tra captazioni "indirette" e captazioni "occasional" - con limitazione alle prime dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 390 del 2007; in senso conforme, sentenze n. 157 del 2023, n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010) - non è, infatti, riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza che qui viene in esame. Diversamente che nel caso delle intercettazioni - le quali consistono in una attività prolungata nel tempo di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l'atto investigativo è disposto - qui si discute dell'acquisizione uno actu di messaggi comunicativi già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene, quindi, in ogni caso operante la garanzia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.

La ricostruzione prospettata spiega, d'altro canto, perché il citato art. 6 non abbia esteso la disciplina dell'autorizzazione successiva, da esso recata, al sequestro di corrispondenza. Posto che, secondo quanto chiarito da questa Corte, tale disciplina deve intendersi riferita alle sole intercettazioni a carattere "occasionale", non soggette al regime dell'autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), la spiegazione risiede appunto nel fatto che, rispetto al sequestro di corrispondenza, la natura "occasionale" o "mirata" dell'atto non viene in considerazione, risultando per esso in ogni caso necessaria l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, nei termini dianzi precisati." Diversamente, quando il supporto o il materiale documentale sia già stato legittimamente acquisito da terzi (o spontaneamente consegnato) e l'attività successiva consista nella mera valutazione di rilevanza o nell'allegazione processuale di dati già presenti nel compendio acquisito, manca l'atto tipico di sequestro di corrispondenza richiesto dall'art. 68, comma 3, Cost.

Altro passaggio della sentenza n. 170 del 2023 di rilievo, sulla base del quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere, è il seguente: "nel momento in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro", a differenza di quanto è invece possibile fare nel caso delle cd. intercettazioni fortuite, per le quali è stata ammessa l'autorizzazione successiva.

Sul piano pratico, se per un verso in realtà nulla impedirebbe che durante le intercettazioni, captata la conversazione del parlamentare, si sospenda l'attività del bersaglio sul quale essa è intervenuta per chiedere l'autorizzazione preventiva, per altro verso, vi sono casi nei quali la separazione delle comunicazioni del parlamentare dalle altre è tecnicamente impossibile. Il caso in esame ne è un esempio lampante: chat di gruppo nella messaggistica elettronica.



Poste queste premesse di carattere generale, si ritiene che la delibera della Camera dei Deputati sia affetta dai seguenti vizi.

L'affermata genericità della richiesta riguardante tutte le comunicazioni (cui ha partecipato il Parlamentare) attinenti alla gestione del pubblico esercizio gestito da un soggetto condannato per essere il prestanome di un clan malavitoso, richiesta che era espressamente finalizzata alla verifica delle modalità di costituzione, gestione e finanziamento dell'impresa, non trova alcun fondamento sostanziale e si pone, anzi, in aperto contrasto con i principi sopra ricordati.

La delimitazione del tema di rilevanza della richiesta acquisizione probatoria non pare, in primo luogo, sindacabile dalla Camera dei Deputati a meno che da tale perimetrazione non sia possibile desumere l'intento persecutorio (o di indebita influenza sulle attività politiche del Parlamentare) che solo consentirebbe la negazione dell'autorizzazione a procedere. Tale non pare il caso e neanche la relazione di maggioranza desume tale intento: l'affermata, e non dimostrata, genericità della richiesta sul piano oggettivo – peraltro imposta dall'ossequio all'insegnamento della Corte Costituzionale che impone la sospensione immediata delle operazioni ove emergessero comunicazioni con un Parlamentare e, dunque, la impossibilità di prendere visione dei contenuti delle comunicazioni – contrasta con la rappresentata esigenza investigativa di verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria a carico del terzo interlocutore del Parlamentare.

Si tratta di una verifica che rappresenta snodo fondamentale per orientare le determinazioni della Procura della Repubblica in ordine all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (articolo 112 Cost.) nei confronti di un terzo soggetto sottoposto a indagini. Tale valenza costituzionale delle esigenze rappresentate nella richiesta di autorizzazione a procedere, del resto, non appare affatto valutata dalla Camera dei Deputati che si limita a ritenere apoditticamente che l'acquisizione delle *chat* (come visto, intercorse con un soggetto estraneo al mondo politico ed altri soggetti di appartenenza al medesimo partito del Parlamentare ma pur sempre ed esclusivamente attinenti alla gestione di un'impresa commerciale) pregiudichi di per se stessa il sereno svolgimento del mandato.

Qualora, poi, la lamentata genericità della richiesta dovesse ritenersi elemento tale da giustificare il rigetto dell'autorizzazione a procedere, si dovrebbe porre il tema della validità, in un caso come il presente, dell'insegnamento che la Corte ha dettato con riguardo alla necessità di immediata sospensione dell'analisi dei dati presenti su un dispositivo in sequestro, non appena emerga una "corrispondenza" con un Parlamentare. Tale immediata sospensione, infatti, da un lato consente una verifica anticipata alle Camere ma, d'altro lato, impedisce all'autorità giudiziaria una compiuta delimitazione dell'oggetto della ricerca ed una maggiormente specifica verifica preliminare della necessità di acquisizione agli atti del procedimento, acquisizione poi che sarebbe da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 Cost., una volta accertata la rilevanza del dato nel caso di specie, sulla falsariga di quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale a proposito delle intercettazioni casuali di conversazioni del Parlamentare.

Nessun rilievo, poi, per le ragioni esposte in precedenza in adesione agli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, può assumere il tema della tutela della riservatezza: in assenza di una dimostrabile esigenza di protezione *"da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione"*, alcun trattamento di favore del Parlamentare, rispetto a qualsiasi altro cittadino, è giustificabile.



Non appaiono pertanto conferenti, per le ragioni anche in precedenza esposte, le argomentazioni relative alla disciplina dei sequestri di dispositivi ed alla particolare delicatezza, sotto il profilo della tutela della *privacy*, della relativa regolamentazione, senza contare che nel caso di cui ci si occupa si tratta di comunicazioni intrattenute e memorizzate su un dispositivo in uso a soggetto che Parlamentare non è.

A tale proposito, come ricordato, la difesa di Mauro Carocchia ha inteso produrre il testo delle conversazioni di cui trattasi (o parti delle stesse), ritenendo che la messaggistica possa essere utile alla difesa del suo assistito.

Ebbene, al di là dei riferimenti presenti nella relazione di maggioranza riguardo alla irrilevanza, a fronte delle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, dell'obbligo in capo al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche in favore della persona sottoposta alle indagini ex art. 358 del codice di procedura penale – assunto assai discutibile, trattandosi di un logico corollario della necessità di completo accertamento funzionale al corretto esercizio dell'azione penale – nessun rilievo emerge nella deliberazione parlamentare circa l'evidente necessità di coniugare e conciliare l'interesse sotteso alla tutela del libero mandato parlamentare (che, si ripete, in questo caso non viene affatto in gioco) con altri principi quali quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, del fondamentale diritto di difesa e, infine, del principio del giusto processo e della relativa parità tra le parti processuali. Sotto questo ultimo punto di vista non ci si può esimere dall'osservare che la difesa ha la disponibilità dei messaggi e può – legittimamente – scegliere di utilizzarli, di utilizzarne una parte o di non utilizzare alcunché, mentre la parte pubblica – che, ove ne avesse la disponibilità, sarebbe tenuta alla integrale acquisizione – non è in grado di verificare la completezza e l'effettiva corrispondenza tra quanto prodotto dalla parte privata e quanto presente nella memoria del dispositivo in sequestro.

* * * * *

Conclusivamente, la Camera dei Deputati ha esercitato il proprio potere oltre i limiti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, entrando nel merito di decisioni che sono riservate all'Autorità Giudiziaria (quali i temi della rilevanza delle prove e del perimetro di ricerca della prova) e che sono funzionali al corretto adempimento dell'obbligo di esercizio dell'azione penale, pregiudicando, altresì, l'esercizio del diritto di difesa delle parti del procedimento, nonché il principio di parità tra le stesse.

Per tali ragioni;

Visti gli articoli 24, 68, 111 e 112 della Costituzione, l'articolo 37 della legge 11 marzo 1853, n. 87;

VOGLIA LA CORTE ECCELLENTISSIMA

ritenere ammissibile il presente ricorso e dichiarare che non spetta alla Camera dei Deputati negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza nei confronti del Deputato Andrea Delmastro Delle Vedove (e del suo interlocutore Mauro Carocchia), nell'ambito del procedimento n. 9524/2026



R.G.N.R. Procura di Roma, né di escludere i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità – di cui all'art. 68, terzo comma, della Costituzione – come esplicitati nella richiesta della Procura della Repubblica in data 26 maggio 2026.

Per l'effetto, annullare la deliberazione della Camera dei Deputati del 5 agosto 2026 ed adottare, in ogni caso, i provvedimenti consequenziali.

Roma, 14 settembre 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Lo Voi



FRANCESCO LO
VOI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
14.09.2026
14:40:04
GMT+02:00

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione:

1. Richiesta di autorizzazione all'accesso alla corrispondenza intrattenuta da Mauro Caroccia con il Sig. Deputato On. Andrea Delmastro Delle Vedove del 25 maggio 2026;
2. Nota del Sig. Presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati Prot. 2026/16166/GEN/PI del 24 giugno 2026;
3. Richiesta di autorizzazione all'accesso alla corrispondenza intrattenuta da Mauro Caroccia con il Sig. Deputato On. Andrea Delmastro Delle Vedove del 1° luglio 2026 (OMISSATO DEL SUPPORTO INFORMATICO ALLEGATO);
4. Richiesta di autorizzazione all'accesso alla corrispondenza intrattenuta da Mauro Caroccia con il Sig. Deputato On. Andrea Delmastro Delle Vedove del 30 luglio 2026 (OMISSATO DEL SUPPORTO INFORMATICO ALLEGATO);
5. Richiesta di autorizzazione all'accesso alla corrispondenza intrattenuta da Mauro Caroccia con il Sig. Deputato On. Andrea Delmastro Delle Vedove del 3 agosto 2026;
6. Nota della Camera dei Deputati – Servizio prerogative e immunità – Giunta per le Autorizzazioni Prot. n. 346/GA del 5 agosto 2026 e nota del Sig. Presidente della Camera dei Deputati Prot. 19489/GEN/PI del 4 agosto 2026;
7. Nota del Sig. Presidente della Camera dei Deputati Prot. 2026/19645/GEN/PI del 6 agosto 2026 di trasmissione della relazione della Giunta (Doc. IV, n.4 -A) e del resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2026.